

Appendice al Regolamento di Istituto a.s. 22/23

PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

La somministrazione dei farmaci ai sensi dell'atto di raccomandazione contenente le *Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza*, prot. n. 2312/2005, coinvolge ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- la famiglia e/o gli esercenti la patria potestà genitoriale;
- la scuola in tutte le sue componenti;
- servizi sanitari: medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di integrazione scolastica e formativa dell'alunno/a.
-

La necessità di provvedere alla somministrazione di farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:

- A. prevista nel contesto di una patologia "cronica" nota controllata, appunto tramite la somministrazione di detti farmaci;
- B. emergenziale, come intervento "salvavita" per correggere una situazione completamente imprevista o sfuggita al controllo ordinario di una patologia.

TIPOLOGIA "A"

Il sussistere delle condizioni per cui si rende necessaria la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico deve essere definita dal Pediatra di Libera Scelta (o dal Pediatra di fiducia) o dal Medico di Medicina generale (o dal Medico di fiducia/specialista), secondo i seguenti criteri:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile ed indifferibile in orario compreso nel normale orario di frequenza scolastica del bambino/alunno;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'orario, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione (e di conservazione del farmaco);
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Procedura

I genitori presentano una formale richiesta di somministrazione di farmaci allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico (diagnosi e posologia) al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta (disponibilità: del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, di un locale adatto alla somministrazione).

Documentazione

I genitori presentano alla scuola:

- richiesta di autorizzazione al deposito dei farmaci in luogo già stabilito con la scuola;

- verbale consegna dei farmaci con modalità corretta di conservazione (sottoscritto dai genitori e dal docente presente)
- liberatoria alla somministrazione dei farmaci per il personale che ha dato disponibilità;
- modalità di intervento in casi di emergenza;
- numeri di telefono di emergenza.

Il Dirigente, vista la documentazione prodotta, acquisita la disponibilità scritta di personale scolastico formato alla somministrazione dei farmaci richiesti, condivide le modalità organizzative di somministrazione e conservazione del farmaco con genitori e personale coinvolto; concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati per la somministrazione, in casi valutati.

TIPOLOGIA “B”

Situazioni di emergenza

Per tutte le situazioni di emergenza (art. 5 della nota ministeriale) si conferma la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118. Si sottolinea che esiste un obbligo di assistenza per tutte le situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.